

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 10/01/2020

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 807,28, calcolata sulla base del criterio del pro rata temporis, a titolo di quota non maturata di oneri finanziari ed assicurativi.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva relativamente alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi non maturati e delle commissioni di intermediazione; 2) l'inammissibilità del rimborso delle spese di istruttoria in quanto aventi natura up front; 3) l'inammissibilità del rimborso delle commissioni di attivazione in quanto aventi natura up front; 4) l'inammissibilità del rimborso delle commissioni intermediario finanziario in quanto aventi natura up front; 4) l'infondatezza della richiesta di rimborso delle c.d. quote insolute in quanto non trattenute indebitamente ; 5) l'inammissibilità del rimborso degli oneri assicurativi rischio impiego non goduti, in quanto il relativo costo è stato sostenuto solo dall'intermediario; 6) di offrire il rimborso di € 25,34 a titolo di oneri assicurativi rischio vita non maturati.

Si rendeva, comunque, disponibile a retrocedere la somma di € 557,26, già offerta in sede di riscontro al reclamo.

Concludeva, chiedendo in via principale il rigetto del ricorso, in via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza, di circoscrivere la somma dovuta a quella già offerta in sede di reclamo, pari ad € 557,26, ed in ulteriore subordine, di eventualmente decurtare le



somme già rimborsate a titolo di commissioni, per € 274,01, ed a titolo di premio assicurativo, per € 25,34.

In sede di repliche, parte ricorrente si riportava a quanto dedotto in sede di ricorso e contestava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall'intermediario con riferimento alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi e delle commissioni di intermediazione.

Inoltre, ad integrazione delle conclusioni originarie, chiedeva al Collegio: 1) condannare l'intermediario al risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, per la scorrettezza del suo operato e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie; 2) condannare l'intermediario al pagamento delle spese di procedura; 3) in via subordinata, verificare l'eventuale superamento del tasso di interesse ed eventualmente disporre il risarcimento del danno in via equitativa.

DIRITTO

1) Il Collegio, preliminarmente, prende in considerazione l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall'intermediario in ordine alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi.

L'eccezione non è fondata.

Sul punto il Collegio di Coordinamento, con la pronuncia n. 6167/2014, ha regolamentato il profilo dei rapporti tra il debito dell'assicuratore che, come nel caso di specie, deve restituire la parte di premio indebitamente percepita e la responsabilità dell'intermediario. Ed infatti "in tale ipotesi il soggetto mutuante restituisce al cliente sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato".

Parimenti risulta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di rimborso delle commissioni di intermediazione. Invero la circostanza che il prestito sia stato collocato per il tramite di altro intermediario, in nome e per conto della delegataria, non muta la titolarità del rapporto che permane in capo alla all'istituto finanziatore (cfr. Collegio Roma, Dec. n. 4138/2013). Si impone, in proposito, "una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest'ultima" (Collegio Napoli, Dec. n. 6047/2014).

2) La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla



durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

3) Il contratto de quo, stipulato in data 23/11/2010, con decorrenza 01/02/2011, è stato estinto in corrispondenza della rata n.53, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Il ricorrente chiede il rimborso della quota non maturata, facendo generico riferimento agli oneri finanziari ed assicurativi, per complessivi € 807,28.

Questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" e per gli importi appresso indicati: commissioni di istruttoria € 44,12.

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

commissioni di attivazione € 182,44; commissioni finanziatore € 735,86; commissioni intermediario del credito € 873,43; oneri erariali € 19,53; oneri assicurativi € 52,32.

A fronte delle voci di costo che formano oggetto di restituzione, l'intermediario ha fornito la prova di aver retrocesso, in sede di conteggio estintivo, la somma di € 274,01.

La domanda, però, a mente dell'art. 112 c.p.c., può trovare accoglimento soltanto entro i limiti del petitum.

4) In ordine alle ulteriori domande formulate dal ricorrente in sede di repliche:

Le Disposizioni ABF (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari), sez. VI, par. 1, prevedono espressamente che il preventivo reclamo costituisce condizione di procedibilità del ricorso e che il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo, salvo quanto specificato in punto di domanda risarcitoria: «il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo».

Nella fattispecie, il ricorrente chiede risarcimento dei danni per violazione delle norme correttezza e trasparenza bancaria.

La domanda, formulata per la prima volta in sede di repliche, risulta assolutamente sfornita di prova.

Parimenti, la domanda formulata per la prima dal ricorrente in sede di repliche, tendente alla verifica dell'eventuale superamento dei tassi di riferimento, con conseguente condanna al risarcimento del danno, risulta sfornita di prova e comunque di natura "consulenziale" ed esplorativa.

4) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 807,28, entro i limiti della domanda.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 807,82, nei limiti della domanda.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI